



REGIONE DEL VENETO

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
PER IL VENETO

BANDO PUBBLICO	Reg. UE 2021/2115, Art. 70
Codice intervento	SRA19
Nome intervento	ACA19 - Riduzione impiego fitofarmaci
Azione	19.1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari
Autorità di gestione regionale	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura regionale responsabile dell'intervento	Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi
 - 4.7 Vincoli
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.4 Aiuti di Stato
 - 5.5 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti
12. Allegati tecnici



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

L'intervento "Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari", Azione 1, prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare pratiche di distribuzione dei prodotti fitosanitari volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari rispetto alla tecnica di irrorazione ordinaria, utilizzando sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici.

Con riferimento specifico al Piano d'azione Nazionale (PAN) approvato in applicazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo quanto prescritto in etichetta, alla tenuta del registro dei trattamenti, alla documentazione relativa all'acquisto degli stessi, alla regolazione o taratura strumentale delle attrezzature, nonché alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si prefigura più ambizioso in termini ambientali poiché accoglie e supera le indicazioni del PAN sostenendo il carattere di volontarietà di talune azioni.

Azione attivata

Azione 1) Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione attraverso l'adozione di tecniche di riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 50% rispetto alla tecnica di irrorazione ordinaria utilizzando sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici.

L'efficacia nella riduzione è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", consultabile al link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf.

È prevista la partecipazione al bando esclusivamente per i richiedenti che presentano domanda in combinazione contestuale con le Azioni 2 e/o 3 dell'intervento SRA 19 – ACA 19 – Riduzione impiego fitofarmaci.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

- **Obiettivo specifico n. 5:** Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche.
- **Obiettivo specifico n. 6:** Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
- **Obiettivo specifico n. 9:** Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

2. Ambito territoriale di applicazione

L'intero territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori così come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.



3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- Condurre una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione del Veneto;
- All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno validi al 1 gennaio del primo anno di impegno (2024).
- Adesione con tutta la SAU di un'UTE, ad eccezione di:
 - orti aziendali, superfici disattivate, prati pascoli, prati, pioppeti, superfici boscate, tunnel e serre mobili o fisse
- Nel caso di più UTE il richiedente presenta domande distinte.

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

Adozione di tecniche di riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 50% rispetto alla tecnica di irrorazione ordinaria, utilizzando sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature tra quelle previste al successivo punto 4.5.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- L'adesione all'azione 1 è vincolata all'adesione combinata con l'Azione 2 e/o l'Azione 3 dell'intervento SRA 19 - ACA 19.
- Superficie minima oggetto di impegno: 1 ettaro.
- Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

4.3 Spese ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.4 Spese non ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.5 Impegni

Impegni generali

- a. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura ex Dlgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. UE 1009/2019, come individuati dal DM 10.10.2022 (GU 29/12/2022) per soddisfare il fabbisogno delle colture nel rispetto del MAS sulle superfici della SAU in conduzione.
- b. Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale.
- c. L'intervento non è vincolato ad appezzamenti fissi: i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione dell'ordinamento e della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU aziendale ad impegno.
- d. Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente.



Impegni specifici

- e. Riduzione di almeno il 50% della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno, attraverso il ricorso alle seguenti macchine/attrezzature e alle condizioni di impiego specificate nell'Allegato Tecnico:
- ugelli anti deriva ad iniezione d'aria (gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del quinquennio);
 - ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee (gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del quinquennio);
 - manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);
 - sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con schermature (per colture arboree);
 - sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
 - macchine irroratrici a tunnel;
 - irroratrici a getti frazionati a polverizzazione idraulica o pneumatica con orientamento dei diffusori verso la vegetazione e volume minimo 400 l/ha;
 - irroratrici a getti frazionati a polverizzazione idraulica o pneumatica con sistema di allontanamento del punto di iniezione del liquido verso l'esterno di almeno 10 cm;
 - unità a getto mirato in abbinamento a dispositivi per la chiusura laterale del flusso d'aria;
 - sistemi a carica elettrostatica in compresenza di sistemi di orientamento del getto.

La riduzione della deriva va certificata entro il 30 giugno 2024 attraverso l'Attestato di dotazione antideriva della macchina irroratrice, rilasciato dai Centri Prova autorizzati, ed inserito nel fascicolo aziendale del beneficiario.

Le suindicate strategie e disposizioni valgono anche per le irroratrici utilizzate dai contoterzisti che operano presso aziende aderenti all'Azione. I beneficiari dovranno richiedere copia dell'Attestato rilasciato al contoterzista completo di informazione che certifica la mitigazione della deriva.

- f. Eventuali trattamenti di bioprotezione che non sono definibili come "trattamento con prodotti fitosanitari" vanno dichiarati secondo le modalità stabilite nel Registro dei Trattamenti (A58-04).
- g. Nel registro dei trattamenti va identificata, per ogni appezzamento trattato, l'irroratrice utilizzata;
- h. Obbligo di utilizzare macchine per i trattamenti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una certificazione volontaria di "regolazione" strumentale da parte dei centri prova autorizzati, secondo quanto definito al punto A.3.7 del decreto 22/1/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta certificazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio.

4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata.

I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità Rafforzata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV- del Reg. (UE) 2021/2116 e al Reg. (UE) 2022/1172.

I requisiti di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, sono di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatorie (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;



2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Il presente intervento rientra, inoltre, fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28.12.2022, n. 664304.

4.7 Vincoli

Il periodo di impegno è di cinque anni e ha inizio a partire dal 01/01/2024.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

Non applicabile all'intervento.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è di 2.000.000,00 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

Azione	Colture	Premio (Euro/ettaro/anno)
Azione 1- Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari	Fruttiferi	15
	Vite	15
	Orticole	10
	Seminativi	10

Il pagamento dell'aiuto verrà concesso solo per le superfici oggetto di impegno specifico.

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo "Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti", che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) è disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali e regionali (DDR 55/2023 e s.m.i.) in materia di Eco-schemi.

5.4 Aiuti di Stato

L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.



5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da criticità ambientali

Criterio di priorità 1.1 – SOI localizzata in aree caratterizzate da criticità ambientali	Punti
1.1.1 SOI in comuni di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006	25

Criterio di assegnazione:

1.1.1 Il punteggio è attribuito in caso di SOI $\geq 50\%$ ricadente in comuni di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006.

Principio di selezione 2 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)

Criterio di priorità 2.1 – Estensione della superficie oggetto di impegno	Punti
2.1.1 1 ettaro \leq SOI < 20 ettari	15
2.1.2 20 ettari \leq SOI < 30 ettari	10

Criterio di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito in base alla SOI proposta per le azioni 2 e/o 3 dell'Intervento SRA 19.



Principio di selezione 3 - Aziende che presentano formazioni lineari arboree o arbustive contigue alle aree oggetto di impegno

Critério di priorità 3.1 – Presenza formazioni lineari arboree o arbustive nelle aree oggetto di impegno	Punti
3.1.1 presenza formazioni lineari arboree o arbustive in almeno il 50% della superficie oggetto di impegno	20

Críterio di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito in base alla presenza in almeno il 50% della superficie oggetto di impegno (SOI) di formazioni lineari arboree o arbustive cosí come individuate all'interno delle isole aziendali presenti nella domanda grafica. La dimostrazione oggettiva della presenza delle formazioni lineari dovr  essere fornita esclusivamente attraverso l'app di foto geo referenziazione fornita da Avepa.

Il punteggio viene attribuito considerando la SOI proposta per le azioni 2 e/o 3 dell'Intervento SRA 19

Principio di selezione 4 - Ordinamento produttivo

Críterio di priorit� 4.1 – Tipologia di Ordinamento produttivo	Punti
4.1.1 – Aziende specializzate nei seminativi	15
4.1.2 – Aziende specializzate in ortofloricoltura	10
4.1.3 – Aziende specializzate nelle colture permanenti	5

Críterio di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito sulla base dell'Orientamento tecnico-economico (OTE) dell'azienda, relativamente alle classi di OTE generali individuate nel documento RICA relativo alla classificazione per tipologia comunitaria delle aziende agricole, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e visibili a Fascicolo aziendale.

Principio di selezione 5 - Aziende che aderiscono al SQNPI con conformit  agro-climatica-ambientale o superiori, o al sistema di qualit  regionale equivalente QV (L.R. n. 12/2001) con le colture per le quali si aderisce all'impegno

Críterio di priorit� 5.1 – Adesione a sistemi di qualit�	Punti
5.1.1 Aziende che aderiscono al SQNPI con conformit� agro-climatica-ambientale o superiori, compresa l'agricoltura biologica, o al sistema di qualit� regionale QV (L.R. n. 12/2001) con le colture per le quali si aderisce all'impegno	25

Críterio di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito qualora il richiedente aderisca al SQNPI con conformit  agro-climatica-ambientale o superiori, compresa l'agricoltura biologica, o al sistema di qualit  regionale QV (L.R. n. 12/2001) con le colture per le quali si aderisce all'impegno.



6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI minore.

7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti:

- per quanto attiene l'attribuzione del punteggio relativo al criterio 5.1: documentazione probante l'adesione ad un sistema di qualità regionale QV o al sistema di qualità SQNPI.
- per quanto attiene l'attribuzione del punteggio relativo al criterio 3.1, entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di aiuto dovranno essere trasmesse le foto geo localizzate delle formazioni lineari arboree od arbustive realizzate esclusivamente attraverso l'Applicazione di foto-geo-referenziazione fornita da Avepa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implica unicamente la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Il beneficiario presenta domanda di pagamento all'Avepa, per il primo anno di impegno (2024) e per gli anni successivi, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Non è prevista documentazione da allegare alla domanda di pagamento.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione.

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione



europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023), nell'ambito del PSN PAC 2023-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-veneto-23-27>

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti

via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: direzione@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



12. Allegati tecnici

Allegato 12.1 Dispositivi Antideriva

	TECNOLOGIA	CONDIZIONI DI IMPIEGO	% RIDUZIONE DERIVA
N.1	Ugelli antideriva ad iniezione (inclusione) d'aria	$p \leq 8$ bar (o comunque secondo lo schema con le % di abbattimento della deriva)	$\geq 50\%$
N.2	Ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee	$p \leq 3$ bar, applicazioni su terreno nudo	50%
N.3	Manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce)	In presenza di coltura sviluppata	75%
N.4	Sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici nelle colture erbacee)		75%
N.5	Sistemi di distribuzione localizzata con schermature (sottofila nelle colture arboree)		90%
N.6	Macchine irroratrici a tunnel		90%
N.7	Sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria	Chiusura paratie verso l'esterno negli ultimi 3 filari (2 filari in caso di atomizzatore a torretta)	$\geq 50\%$
R.1	Irroratrici a getti frazionati a polverizzazione idraulica o pneumatica con orientamento dei diffusori verso la vegetazione e volume minimo 400 l/ha;	Volume minimo 400 l/ha e orientamento diffusori solo sulla vegetazione. Per polverizzazione idraulica: in presenza contemporanea di ugelli antideriva non ci sono limitazioni di volume d'acqua	50%
R.2	Irroratrici a getti frazionati a polverizzazione idraulica o pneumatica con sistema di allontanamento del punto di iniezione del liquido verso l'esterno di almeno 10 cm.	Volume minimo 400 l/ha	50%
R.3	Unità a getto mirato in abbinamento a dispositivi di contenimento/orientamento del flusso d'aria.	Chiusura paratie verso l'esterno negli ultimi 2 filari in caso di atomizzatore a torretta	$\geq 50\%$
R.4	Sistemi a carica elettrostatica in presenza di sistemi di orientamento del getto		50%

Maggiori informazioni e approfondimenti sono disponibili sul sito:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/mitigazione-della-deriva>

<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici>



63417e1f